

Parere in caso di salute  
20 aprile 2017  
C. C. C.



## CONFERENZA UNIFICATA

20 APRILE 2017

**Parere sullo schema di decreto legislativo recante la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge 7 agosto 2015, n. 124.**

### NOTA DI OSSERVAZIONI

#### **Premesso che:**

- il D.P.R. 28 settembre 1994 n. 634 in relazione all'accesso alla banca dati tenuta dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non contempla le amministrazioni comunali, nell'espletamento delle funzioni delle Polizie Municipali, dal regime di gratuità di cui beneficiano invece gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del suddetto DPR, e che pertanto i Comuni sono oggi assoggettati dal Ministero alla corresponsione di un canone per l'accesso alle banche dati;
- il CAD - Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 all'art. 50 stabilisce il principio secondo il quale qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni pubbliche quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima;
- la questione del pagamento dell'accesso alla banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata più volte, ed è ancora oggi, motivo di contestazione da parte dei Comuni italiani e dell'ANCI;

- Si rammenta che con nota pervenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2013 sulla questione relativa alla possibilità per la polizia municipale di accedere e consultare immediatamente e senza oneri le banche dati del PRA e/o motorizzazione civile la Presidenza del Consiglio dei Ministri ritiene che debba essere effettuata gratuitamente non risultando norme speciali che prevedono l'accesso a titolo oneroso a tale banca dati da parte delle pubbliche amministrazioni richiedenti, come risulta dal combinato disposto dell'art. 43 del DPR 445/2000 e degli articoli 50 e 58 del CAD.
- Da parte sua il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 26 luglio 2013 ritiene che il pagamento da parte dei Comuni debba avvenire nella misura di cui all'art. 10 e con le modalità di cui all'art. 11 del suddetto DPR 634/1994 in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia per cui tali dati sarebbero coperti a riservatezza e non conoscibili da chiunque;

**Considerato ciò:**

**in attesa della soluzione definitiva della questione, si fa presente come le relazioni tecniche di accompagnamento al provvedimento in esame nulla riportino in ordine all'aggravio dei costi riferiti all'adeguamento dei sistemi informativi e del personale ivi impiegato fissando solo un principio di invarianza della spesa. Ciò potrebbe comportare un ulteriore adeguamento tariffario a carico dei Comuni e delle Polizie Municipali, ipotesi che deve essere espressamente esclusa.**

